

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DEI MONTI DAUNI**  
**Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**  
**BOVINO - CASTELLUCCIO DEI SAURI – DELICETO - PANNI**  
**Istituto Istruzione Superiore di II Grado**  
**ACCADIA – BOVINO – DELICETO**

*Via dei Mille n. 10 – 71023 BOVINO (FG) - C.F. 80031240718 - C.M. FGIC81600N*

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera

## **INDICE**

<i>Principi generali, finalità ed obiettivi del Regolamento di Istituto</i>	3
<i>Validità e durata</i>	3
<i>Norme finali</i>	3
<b>Titolo I</b>	
<i>STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI</i>	4
<b>Titolo II</b>	
<i>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA</i>	11
<b>Titolo III</b>	
<i>STUDENTI - NORME DI COMPORTAMENTO</i>	18
<b>Titolo IV</b>	
<i>DOCENTI</i>	28
<b>TITOLO V</b>	
<i>GENITORI</i>	29
<b>TITOLO VI</b>	
<i>USO SPAZI E STRUTTURE SCOLASTICHE</i>	31
<b>TITOLO VII</b>	
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	34

## **Principi generali, finalità e obiettivi**

Nel contesto dell'autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, si pone come strumento di aiuto all'attuazione del P.T.O.F., che di una scuola costituisce la carta d'identità.

Nella redazione del presente Regolamento si è cercata una profonda interazione tra la legislazione vigente, lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il P.T.O.F. di Istituto, la vita, le problematiche concrete e le potenzialità – di questa scuola.

Esso ha lo scopo di garantire il funzionamento dell'Istituto affinché sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l'apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.

Ogni norma che regoli la vita quotidiana di questo Istituto deve continuamente essere confrontata con le finalità fondamentali della scuola italiana e con le sue caratteristiche.

## **Validità e durata**

Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione, affissa all'Albo di Istituto; secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti amministrativi; le eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza.

Il regolamento di Istituto "si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana" (Art. 1 del Regolamento d'Istituto).

## **Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme, al codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, alla Carta dei Servizi ed ai Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.

## TITOLO I

### STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Dal punto di vista giuridico, la gestione dell'Istituto e dell'attività didattica e amministrativa è affidata agli **Organi Collegiali** ed al Dirigente Scolastico. Le rispettive competenze e attribuzioni sono regolate dalle norme di legge. La vita dell'Istituto prevede inoltre attività assembleari di classe e di Istituto sia degli alunni che dei genitori. Il **Regolamento di Istituto** definisce il funzionamento della vita della scuola.

#### COMPONENTI E ORGANI COLLEGIALI

Sono componenti dell'istituzione scolastica: il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, gli studenti, i genitori, il personale amministrativo, il personale ausiliare.

Sono organi scolastici collegiali: il Consiglio d'Istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti disciplinari, il Consiglio di classe, il Comitato Tecnico Scientifico, il Nucleo di Autovalutazione, il Comitato di Valutazione, l'Organo di garanzia disciplinare.

#### DISCIPLINA COMUNE

##### **Art. 1 Termini di convocazione e verbalizzazione**

- Gli organi collegiali sono convocati con preavviso di almeno 5 giorni, salvo motivi di particolare urgenza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.
- Di ogni riunione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, su apposito registro.

##### **Art. 2 Costituzione e deliberazioni**

1. Per la valida costituzione dell'organo collegiale ci si attiene alla normativa vigente, specifica per ognuno degli organi.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le astensioni, se previste, e le schede bianche si considerano non valida espressione di voto.
3. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. In caso di parità risulta decisivo il voto del Presidente. Si vota a scrutinio segreto nei seguenti casi:
  - ↳ quando si procede ad elezioni;
  - ↳ quando si fa questione di persona.
4. Nelle elezioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità di voti sarà titolo preferenziale l'anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità, prevarrà l'anzianità di età.

##### **Art. 3 Coordinamento delle attività**

1. Gli organi collegiali operano in forma coordinata tra loro, pur nell'autonomia dei compiti a ciascuno assegnato, al fine di realizzare una proficua, articolata e razionale programmazione delle attività della scuola. Il loro coordinamento è assicurato dal Dirigente scolastico.
2. Ciascun organo collegiale stabilisce modalità sue proprie per lo svolgimento delle adunanze.

##### **Art. 4 Accesso e riservatezza**

Per gli atti e le deliberazioni degli organi collegiali si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e quelle in materia di tutela della riservatezza.

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **ART 1 - ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI**

1. L'Organo di Garanzia [d'ora innanzi O.d.G.] interno, previsto dall'art. 5 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998; D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un docente designato dal CdI e da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei Genitori, eletti dalle rispettive componenti durante le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. Qualora, in quell'occasione, non venga eletto nessuno, l'elezione avviene all'interno del CdI per votazione segreta all'interno delle sole componenti interessate.
2. L'O.d.G. è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui ricorsi riguardanti l'applicazione delle sanzioni disciplinari diverse dalle sospensioni, presentati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.
3. È convocato dal D.S. entro dieci giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà del minore.
4. Si riunisce di norma tre volte l'anno per monitorare e valutare l'applicazione ed il funzionamento del Regolamento di disciplina, per compilare le statistiche delle sanzioni comminate e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario.
5. L'O.d.G. decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi con voto palese, successivamente a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del  
a. Presidente. Non è ammessa l'astensione.
6. L'O.d.G. dura in carica tre anni.

### **ART 2 – COLLEGIO DEI DOCENTI**

1. Il Collegio dei docenti [d'ora innanzi CdD] è composto da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ed è presieduto dal D.S.
2. Il CdD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico dell'Istituto, elabora proposte di sperimentazione e di aggiornamento e valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati.
5. Il Collegio dei docenti può organizzare la propria attività articolandosi per Commissioni e Dipartimenti, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. In particolare:
  - ✚ le Commissioni, presiedute dal D.S., sono organizzate intorno a particolari settori o tematiche (aggiornamento dei docenti, P.T.O.F., I.D.E.I. ecc.), ed hanno funzione preparatoria delle deliberazioni del C.d.D.;
  - ✚ i Dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina ed hanno i seguenti compiti:
    - a. programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni;
    - b. individuare le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell'obbligo scolastico;
    - c. progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio;
    - d. elaborare la programmazione didattica annuale;
    - e. concordare le tipologie delle prove di verifica e gli eventuali criteri specifici di valutazione;
    - f. progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi con classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi;
    - g. proporre e coordinare le attività di aggiornamento;

- h. formulare progetti curriculari;
- i. predisporre progetti di organizzazione modulare e flessibile dell'attività didattica;
- j. collaborare con le Funzioni Strumentali nel lavoro di revisione del P.T.O.F

### **ART 3 - CONSIGLI DI CLASSE**

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, dai due rappresentanti degli studenti e dai due rappresentanti dei genitori eletti nelle relative assemblee di classe all'inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico ovvero, su sua delega, dal docente coordinatore.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le competenze riguardanti il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni vengono esercitate con la sola presenza dei docenti.
4. All'inizio dell'anno il docente coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal P.T.O.F. inerenti la programmazione, le iniziative didattiche e i criteri di valutazione.
5. I Consigli di classe, in particolare:
  - ↪ rilevano la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati dei test d'ingresso;
  - ↪ elaborano il piano di lavoro annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i metodi ed i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune strategie d'intervento finalizzate al riequilibrio ed al consolidamento delle conoscenze e delle competenze;
  - ↪ illustrano ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e valutazioni
  - ↪ eseguono la verifica della programmazione e valutano l'andamento didattico disciplinare delle classi;

### **Figura e compiti del Coordinatore del Consiglio di Classe:**

- a. garantisce l'ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all'ordine del giorno;
- b. coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale;
- c. gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e non specifiche della singola disciplina;
- d. cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto; provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti).
- e. verifica la regolarità della frequenza scolastica degli studenti;
- f. informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà;
- g. tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo;
- h. raccoglie i dati relativi alla verifica del debito formativo del precedente anno scolastico e le proposte di sostegno alla classe;
- i. raccoglie le progettazioni curriculari, i programmi scolastici e le relazioni finali;
- j. cura d'intesa, se prevista, con la figura dedicata, la raccolta delle proposte di adozione dei libri di testo e la verifica collegiale della congruità della spesa, rispetto al tetto previsto dalla norma.

### **NELLE CLASSI QUINTE**

- a. coordina lo svolgimento delle prove di simulazione dell'Esame di Stato;
- b. redige l'assemblaggio e cura la trasmissione in segreteria del documento del 15 maggio.

#### **ART 4 - ASSEMBLEA E COMITATO DEI GENITORI**

1. I genitori possono chiedere di riunirsi in assemblea di Istituto e di classe nei locali della scuola.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con i richiedenti data, ora e locale della riunione e ne darà comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite il sito Web della Scuola con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g. (Art.15 T.U.).
3. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve eleggere un Presidente e darsi un regolamento che è inviato in visione al Consiglio di Istituto.
4. Il Dirigente Scolastico può, di propria iniziativa, convocare le assemblee dei genitori di classe e di istituto e il comitato genitori per sottoporre loro problematiche relative alle classi o richiedere pareri e proposte su argomenti e progetti che vanno valutati ed adottati dagli organi dell'Istituto.
5. Il Dirigente Scolastico ed i docenti possono partecipare con diritto di parola alle Assemblee dei genitori.
6. Il Comitato dei genitori è costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe, i quali a loro volta procedono all'elezione del Presidente ed alla stesura del Regolamento da inviare in visione al C.d.I.
7. Le due rappresentanze (Presidente dell'Assemblea e del Comitato dei genitori) hanno il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dell'Istituto e di elaborare indicazioni e proposte da sottoporre alla valutazione degli altri organi collegiali senza interferire nelle loro competenze.

#### **ART 5 - ASSEMBLEE E COMITATO STUDENTESCHI**

L'art. 13 del D.Lvo 297/94 c.1 riconosce alle assemblee studentesche il valore di *"occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti"*.

A partire dall'anno scolastico 2019/20, l'assemblea degli studenti si svolgerà secondo le seguenti modalità:

##### **L'Assemblea d'Istituto**

Le convocazioni delle assemblee ordinarie vengono disposte dal Dirigente scolastico su richiesta:

- a. del Comitato studentesco relativamente all'assemblea d'Istituto;
- b. dei rappresentanti di ogni singola classe relativamente alle assemblee di classe.

##### **Comitato studentesco**

Fanno parte del Comitato i/le rappresentanti di classe, di istituto ed eventuali altri studenti espressi nell'assemblea che il Dirigente scolastico convoca subito dopo le elezioni annuali dei rappresentanti di classe.

Detta assemblea determina il numero dei partecipanti e le modalità di composizione.

Il Comitato studentesco :

- a. può esprimere pareri e formulare proposte inerenti la vita scolastica direttamente al Consiglio d'Istituto;
- b. richiede l'assemblea d'Istituto definendone l'ordine del giorno
- c. garantisce l'ordinato svolgimento delle assemblee d'Istituto e di ogni altra adunanza.

##### **Competenze e funzioni delle assemblee**

Le assemblee e le riunioni costituiscono occasione di partecipazione attiva e democratica per l'approfondimento di problemi della scuola per cui devono avere ordinato svolgimento e consentire la libera espressione dei suoi partecipanti.

Possono essere interrotte dal Dirigente scolastico o da un suo delegato in qualunque momento, ove se ne constati l'irregolare svolgimento.

Durante l'orario di lezione non sono consentite assemblee e riunioni concomitanti, salva specifica autorizzazione del Dirigente.

L'Assemblea si ritiene pertinente per ogni questione che riguardi la vita degli studenti all'interno dell'Istituto ma può anche interessare tematiche di attualità con valenza formativa ed educativa, attività di ricerca e seminario e lavori di gruppo.

Può anche essere richiesta la partecipazione di esperti delle problematiche trattate, su espressa indicazione degli studenti, unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

### **Modalità di Richiesta e Realizzazione**

Le richieste, contenenti l'ordine del giorno e le ore di adunanza, devono essere presentate al Dirigente scolastico o a un suo delegato almeno cinque giorni prima della data richiesta per l'assemblea, tranne casi di particolare urgenza con richiesta di assemblea straordinaria che può essere convocata anche su iniziativa dello stesso Dirigente scolastico.

L'assemblea d'istituto sarà scelta dagli studenti a rotazione tra i giorni della settimana, una volta al mese a partire dal mese di ottobre fino al mese di aprile.

A dicembre coinciderà con l'ultimo giorno di attività didattica prima della pausa natalizia (per il corrente a.s. 21 dicembre).

Non possono essere convocate assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

In caso di assemblee d'istituto straordinarie la richiesta deve essere firmata da almeno il 50% dei rappresentanti di classe oltre che dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'istituto e le modalità di svolgimento saranno definite secondo le necessità.

### **Componenti e Partecipazione**

Sono componenti dell'assemblea tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Omnicomprendivo.

Possono assistere all'assemblea tutti i componenti della comunità scolastica.

I rappresentanti di classe hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee.

In ogni caso devono essere presenti almeno 2 alunni per ogni classe altrimenti, per la classe interessata, verrà sospesa l'assemblea di classe del mese successivo.

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento da inviare al consiglio d'Istituto che ne prende visione e può esprimere eventuali richieste di modifica o integrazione.

Gli organizzatori dell'assemblea dovranno scegliere un Presidente e un Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni delle assemblee e delle riunioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

**Il giorno dell'assemblea gli studenti seguiranno solo le prime due ore di lezione.**

L'assemblea avrà una durata minima di due ore, al termine delle quali gli studenti potranno andare a casa.

Dell'assemblea il segretario redigerà e sottoscriverà insieme al Presidente un verbale che verrà consegnato entro il giorno successivo al responsabile di sede.

I docenti si fermeranno a scuola, ognuno secondo il proprio orario di servizio, sino al termine dei lavori assembleari al fine di garantire il proprio intervento in caso di necessità.

### **Responsabilità**

I partecipanti alle assemblee o alle riunioni rispondono solidalmente per danni causati a cose o persone ad opera dei presenti, se non si individua chi ha prodotto il danno.

Non disponendo l'Istituto di locale idoneo, gli studenti possono svolgere assemblee nelle proprie classi.

Qualora l'Assemblea di Istituto sia effettuata nelle classi assisteranno i docenti in servizio nell'ora interessata, nell'ambito della tutela degli alunni, specie se minori.

### **Assemblee di classe**

L'assemblea è presieduta dai rappresentanti di classe, previa designazione di un verbalizzante. Entrambi i rappresentanti curano i lavori che si svolgono nel rispetto reciproco e sono responsabili del loro ordinato svolgimento.

Il verbale di assemblea, letto alla classe e sottoscritto dai rappresentanti e dal verbalizzante, è consegnato al responsabile di Sede.

I rappresentanti sono diretti responsabili dell'uscita degli alunni dalla classe.

I docenti della classe durante le assemblee sosterranno nei pressi dell'aula onde poter intervenire in caso di mancato rispetto delle norme.

Non si possono tenere assemblee di classe sempre negli stessi giorni della settimana, ovvero sempre nelle ore dello stesso docente.

Non si possono tenere assemblee durante la prima e l'ultima ora di lezione.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**

### **Art.1 Orario attività didattiche**

L'entrata degli alunni in aula avviene nei 5 (cinque) minuti precedenti l'effettivo inizio delle lezioni.

L'orario antimeridiano è formato da cinque o sei periodi di 50/60 minuti.

I criteri generali di adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche a particolari condizioni ambientali quale il pendolarismo degli studenti, vengono proposti dal Collegio dei Docenti.

### **Art.2 Modalità di ingresso e gestione dei ritardi**

L'ingresso degli alunni in aula avrà luogo con la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti che dovranno trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In caso di eccezionale e motivato ritardo, se questo rientra nei primi dieci minuti della prima ora di lezione, il personale all'ingresso consentirà agli alunni l'accesso in aula e l'insegnante stesso provvederà ad annotare il ritardo sul registro di classe, non richiedendo la giustificazione (tale ritardo non è computato ai fini del calcolo dei  $\frac{3}{4}$  delle ore di lezione). Se il ritardo eccede i primi dieci minuti della prima ora di lezione il personale all'ingresso consentirà agli alunni l'accesso in Istituto (nell'atrio), ma gli alunni saranno ammessi in aula all'inizio dell'ora di lezione successiva (seconda ora) e l'insegnante della seconda ora provvederà ad annotare il ritardo sul registro di classe, richiedendo la giustificazione (tali ore verranno computate ai fini del calcolo dei  $\frac{3}{4}$  delle ore di lezione).

Qualora i ritardi dovessero essere frequenti da parte di un alunno nel corso dell'anno scolastico, comporterà la convocazione del genitore e la sua firma per presa visione dei ritardi già fatti. Ciò inoltre avrà influenza sull'attribuzione del voto di condotta, sul credito scolastico e sulla partecipazione alle attività non curriculari quali, ad esempio, manifestazioni sportive e visite d'istruzione.

### **Art.3 Richiesta di uscita anticipata dall'Istituto**

Durante l'orario scolastico non è consentito agli alunni di lasciare la scuola. Nel caso in cui un genitore voglia un'uscita anticipata del proprio figlio, dovrà ritirarlo personalmente esibendo il proprio documento di identità o tramite una delega scritta (preceduta da comunicazione telefonica) rilasciata ad

un adulto munito dei documenti di identità propri e del delegante. L'uscita anticipata dalla scuola è consentita dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori solo per gravi e giustificati motivi e in caso di reale necessità.

In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia perché provveda a ricondurre il figlio a casa.

Gli **alunni maggiorenni**, per i quali è stato preventivamente depositato in segreteria il consenso scritto dei genitori, possono uscire da soli e solo in casi adeguatamente motivati, **presentando il giorno prima la richiesta scritta**.

Il Dirigente Scolastico può concedere permessi di entrata in ritardo o uscita anticipata validi tutto l'anno a studenti che ne facciano richiesta scritta per documentati motivi di trasporto.

#### **Art.4 Modalità di uscita dall'Istituto.**

##### **Uscita eccezionale dall'Istituto (autorizzazioni)**

- Al termine delle lezioni, gli alunni si avvieranno ordinatamente all'uscita accompagnati dal docente dell'ultima ora di lezione e con la collaborazione del personale ausiliario.
- Il collaboratore scolastico di turno alla porta d'ingresso vigilerà sugli spazi assegnati.
- L'Istituto, nella persona del D.S. o di un suo collaboratore, si riserva il diritto di modificare, in particolari situazioni, l'orario di ingresso o di uscita di una classe laddove non possa garantirne la prevista attività didattica per mancanza del docente preposto e non possa né provvedere alla sua sostituzione con docenti a disposizione né garantire un adeguato servizio di sorveglianza. In tal caso, se possibile, sarà data comunicazione agli alunni il giorno precedente con relativa annotazione sul registro o comunicazione alla famiglia.

**Ai fini della validità dell'anno scolastico** è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Sono previste deroghe solo per casi eccezionali, assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (ai sensi dell'art. 14, c. 7 del DPR del 22 giugno 2009, n. 122).

Si può prevedere di escludere dal conteggio le seguenti tipologie di assenze:

- ❖ assenze per malattie (con certificato medico da presentare entro 7 giorni dal rientro);
- ❖ attività sportive a livello nazionale;
- ❖ attività di studio-scuola alta formazione (es. Conservatorio);
- ❖ 10 giorni per gli studenti di cittadinanza non italiana per rientro in Patria.

- La richiesta di **giustificazione delle assenze** è firmata dall'esercente la potestà genitoriale sul libretto rilasciato dalla scuola e **va presentata entro il giorno successivo all'assenza stessa**; solo per seri motivi è ammessa la possibilità di giustificare con un giorno di ritardo.

In caso di ulteriore mancata presentazione della giustificazione, l'alunno sarà ammesso in classe autorizzato dal Dirigente o da uno dei suoi collaboratori. Qualora tale comportamento si reiterasse, sarà convocato il genitore dell'alunno per prendere visione della situazione.

- **L'assenza che supera i cinque giorni continuativi** (festività incluse), va giustificata con certificato medico da cui risulti che lo studente può riprendere a frequentare la scuola. In mancanza di tale certificazione medica, l'alunno non può essere ammesso in classe. Di tale situazione sarà data comunicazione alla famiglia.
- I genitori degli studenti maggiorenni possono autorizzare i figli ad "autogiustificarsi" sottoscrivendo apposita delega presso l'ufficio di segreteria.

- In caso di **assenze individuali continuative**, le famiglie saranno avvisate tramite comunicazione telefonica da parte del coordinatore di classe. Di ciò si informerà il D.S. per gli opportuni provvedimenti.
- In caso di **assenze arbitrarie collettive**, la classe sarà ammonita per iscritto, la segreteria ne darà comunicazione alle famiglie e l'assenza sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.
- In caso di **ripetute assenze collettive**, sarà convocato il Consiglio di Classe esteso a tutti gli studenti e genitori per i provvedimenti del caso. Tale convocazione può essere fatta direttamente dal coordinatore di classe.

#### **Art. 6 COMUNICAZIONE ASSENZA E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO**

1. La Scuola invia un sms alla famiglia

***Il registro elettronico registra il numero complessivo di assenze per ogni alunno***

#### **Art.7 Cambio dell'ora ed uscite dall'aula**

1. Gli studenti, uno per volta e previa autorizzazione del docente in orario, possono lasciare la classe per recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora e secondo orario interno delle diverse sedi, o per usufruire degli altri servizi scolastici, secondo gli orari fissati, salvo casi eccezionali.
2. Durante il cambio di insegnante, gli alunni sono tenuti a restare in aula, vigilati dai collaboratori scolastici e pertanto non possono raggiungere autonomamente la palestra o i laboratori. I docenti di educazione fisica e dei laboratori sono infatti tenuti a prelevare gli alunni dall'aula.
3. Gli alunni non possono lasciare l'aula prima del suono della campanella.

#### **Art. 8 Accesso ai servizi igienici**

L'accesso ai servizi igienici è **consentito ad un solo alunno per volta a partire dalle 10.20 e fino alle 12.50** (13.50 quando si svolge la sesta ora) e su autorizzazione del docente dell'ora. Il consumo/ristoro avverrà in classe secondo le disposizioni del docente dell'ora. Gli alunni dovranno aver cura di non sporcare né banchi né pavimento e di depositare i rifiuti nell'apposito cestino; in caso contrario, i collaboratori scolastici, dopo aver pulito, comunicheranno il problema alla Dirigenza.

#### **Art.9 Divieto di fumo**

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca (G.U. Serie Generale n. 214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il **divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto (cortili, parcheggi), anche durante l'intervallo** (il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche).

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

#### **Art.10 Divieto di uso dei telefoni cellulari**

L'uso dei telefoni cellulari o di altri tipo di dispositivo elettronico, costituendo motivo di distrazione e di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni, è assolutamente vietato. Gli alunni scoperti ad utilizzare telefonini e/o dispositivi vari, verranno richiamati verbalmente e in caso di recidiva verranno applicate le sanzioni disciplinari. Si provvederà inoltre a segnalare tale violazione al Consiglio di Classe per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Infine, in caso di utilizzo improprio ed illegale del telefonino, in particolare per la registrazione di riprese che violino il rispetto della privacy o dei diritti personali, come nel caso di atti di bullismo, si provvederà alla denuncia alle autorità giudiziarie.

Per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari, gli alunni, su specifica richiesta vagliata dal docente di classe, dal D.S. o da suo delegato possono utilizzare il telefono della scuola.

#### **Art.11 Corredo scolastico e tutela dell'ambiente**

Ogni alunno dovrà avere con sé tutto l'occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle varie attività, ma la scuola non può assumere alcuna responsabilità in merito alla custodia dei beni (libri, zaini, telefonini, motorini, ecc.) lasciati nei locali scolastici.

E' altresì fatto assoluto divieto agli alunni di portare a scuola qualsiasi oggetto possa essere fonte di pericolo per sé e per gli altri.

Ciascuna classe è responsabile dell'aula arredata, affidata ad inizio anno, e dei laboratori. Gli alunni, o chi per loro, sono obbligati a risarcire tutti i danni provocati ai beni della scuola ed a terzi in conseguenza di un comportamento lesivo, doloso, colposo o poco corretto. Quando non sia possibile l'addebito personale, il risarcimento verrà richiesto all'intera classe o al gruppo ritenuto collettivamente responsabile. Il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti dei ragazzi e delle famiglie.

#### **Art.12 Comportamento degli studenti**

Il comportamento degli alunni deve essere sempre decoroso, ispirato al rispetto per la scuola e per le suppellettili in essa contenute, per i compagni, per gli insegnanti e il personale amministrativo e ausiliario. Un comportamento corretto richiede: un abbigliamento consono all'ambiente e alla situazione, un linguaggio adeguato ed il rispetto degli altri. Questi fattori concorrono al riconoscimento della dignità della persona.

#### **Art.13 Uso degli spazi**

Gli alunni sono tenuti ad usufruire dei bagni collocati al piano dove al momento fanno lezione e non possono fermarsi oltre il dovuto. E' fatto divieto soffermarsi nei corridoi oppure recarsi liberamente nello spazio esterno o nella palestra. E' inoltre assolutamente vietato loro accedere alla Sala Docenti e agli altri locali della scuola se non accompagnati dal personale ausiliario.

Nei casi di infrazione o inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con criteri di **persuasione, invitando gli studenti alla responsabilità ed al rispetto della normativa vigente** e del Regolamento d'Istituto, mediante una discussione chiarificatrice con l'insegnante o con il D.S.

L'osservanza delle presenti norme di comportamento sarà considerata ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

Gli studenti possono manifestare il proprio pensiero e redigere ed esporre negli appositi spazi e per un tempo massimo di due settimane, manifesti e testi firmati e stilati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge a testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società.

#### **Art.14 Uso dei laboratori e aule speciali**

Gli studenti non possono accedere ai laboratori se non è presente l'insegnante.

I laboratori e le aule speciali, nelle **ore antimeridiane**, sono utilizzati secondo gli orari curriculari e, ove disponibili, possono essere prenotati (almeno 3 giorni prima) dai docenti che hanno attivato progetti speciali nella loro classe.

Detta prenotazione si effettua presso l'Ufficio di Vicepresidenza e, per conoscenza, al responsabile di laboratorio o dell'aula speciale.

L'uso dei laboratori e delle aule speciali, nell'**orario pomeridiano**, è autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta e motivata.

#### **Art. 15 - APERTURA DEGLI SPORTELLI DI SEGRETERIA: ACCESSO DEL PUBBLICO**

1. Il pubblico che ne ha titolo accede agli uffici di Segreteria esclusivamente durante l'orario di apertura degli sportelli,;
2. I docenti e gli studenti accedono agli sportelli durante l'orario di apertura e non in orario coincidente con quello delle lezioni, per gli studenti, o di servizio per i docenti.
3. Il pubblico sarà ricevuto dal D.S. secondo le informazioni rese note, dallo stesso, sul sito dell'istituzione scolastica.

#### **Art.16 Esonero dalle lezioni di educazione fisica**

Gli alunni che intendono chiedere l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, devono presentare domanda in carta libera indirizzata al Dirigente Scolastico con allegato certificato medico di uno specialista o di un'autorità medica ufficiale. Gli studenti che usufruiscono dell'esonero debbono ugualmente stare in palestra.

#### **Art.17 Modalità di apertura pomeridiana dell'Istituto**

L'apertura pomeridiana dell'istituto è strettamente connessa alle varie attività che di pomeriggio si andranno a svolgere; comunque, il Dirigente scolastico, in base alle necessità che durante l'anno scolastico si verificheranno, darà disposizioni in merito.

#### **Art.18 Rapporti scuola-famiglia**

La scuola intende porre l'accento sui rapporti con le famiglie in particolare in termini di comunicazione e trasparenza.

La comunicazione con le famiglie è promossa e garantita attraverso:

- Il coordinatore di classe nominato dal Dirigente Scolastico tra i docenti per favorire il collegamento tra le componenti e tra esse e la Dirigenza.
- Comunicazione tempestiva ai genitori delle situazioni di difficoltà nel profitto.
- Comunicazione della rilevazione di frequenti assenze e/o ritardi.
- Comunicazione di eventuali variazioni dell'orario scolastico.
- Ricevimento del Dirigente Scolastico preferibilmente su appuntamento.
- Ricevimento settimanale dei Docenti in orario stabilito e comunicato a inizio d'anno.

- Ricevimento della Segreteria Didattica.
- Disponibilità a concordare, in caso di necessità, un diverso orario di ricevimento.
- Le comunicazioni relative alle sospensioni delle lezioni e agli ingressi e/o uscite fuori orario, disposte dagli Uffici di Direzione, sono effettuate tramite circolari interne lette dai docenti e annotate sui Registri di classe; gli studenti minorenni sono tenuti a riportarle sul proprio diario e il genitore è tenuto a controllare la presenza di eventuali avvisi.
- Le valutazioni degli scrutini e quelle di interperiodo, accompagnate da eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero attivati e dell'esito di tali interventi, sono comunicate alle famiglie tramite registro elettronico.
- Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono effettuate abitualmente attraverso circolari scritte inviate in lettura nelle classi; quelle relative ad atti di interesse generale vengono pubblicate in forma ufficiale sul sito della scuola.

### **Art.19 Uscite didattiche**

Le uscite dall'Istituto in giornata, per visite a monumenti, a musei o per spettacoli cinematografici o teatrali, anche fuori città, saranno autorizzate dalla Dirigenza, previo consenso del Consiglio di Classe.

### **Art.20 Viaggi d'istruzione**

Per le **classi prime e seconde** è possibile effettuare solo viaggi d'istruzione all'interno del territorio nazionale, secondo la programmazione dei Consigli di Classe.

Per le **classi terze, quarte e quinte** è possibile effettuare viaggi d'istruzione anche fuori dal territorio nazionale, secondo la programmazione dei Consigli di Classe.

Presupposto per la partecipazione a tali viaggi è non aver avuto sanzioni disciplinari gravi.

Il periodo prescelto non deve essere oltre il mese di aprile.

## **TITOLO III STUDENTI**

### **Art. 1 – DIRITTI DEGLI STUDENTI**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo.
3. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (da intendersi entro la lezione successiva per le verifiche orali ed entro due settimane per le verifiche scritte), volta ad attivare un processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Le valutazioni vengono apposte con regolarità sul Registro elettronico.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale.
5. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

8. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
9. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (D.P.R. 249/1998, art 3, comma 6).
10. Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata, in ogni situazione, la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

## **Art. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI**

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e che è previsto dalla normale convivenza civile.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
3. Gli studenti sono tenuti ad usare linguaggio e atteggiamenti corretti, nonché un abbigliamento consono all'Istituzione.

Questi fattori concorrono al riconoscimento della dignità della persona.

## **Art. 3 – SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna sanzione può essere inflitta senza preventiva contestazione dell'addebito allo studente e senza averlo invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4, comma 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata.

Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:

- a. rimprovero verbale privato o in classe;
- b. ammonizione scritta sul registro elettronico personale o di classe;
- c. sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 3 giorni, eventualmente con obbligo di presenza a scuola;
- d. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
- e. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
- f. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- g. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nel caso di recidività, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

#### **Art. 4 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro;
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori e convocandoli presso l'Istituto.

In caso di infrazione grave e reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anch'essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Presidente dell'Organismo competente all'irrogazione della sanzione, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca l'Organismo e, alla riunione, devono essere presenti anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con votazione palese irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
7. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.
8. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
  - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola,
  - b. identifica il docente di contatto didattico
9. Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto il docente coordinatore della classe, acquisiti tutti gli elementi disponibili e sentito il responsabile, relazionerà al Consiglio di Istituto; in tale occasione non possono prendere parte alla seduta i membri del Consiglio che siano a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento; di esso verrà decretata la surroga nelle forme previste.
10. Tutte le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dell'alunno e sono poi sottoposte alle disposizioni di legge in materia di dati sensibili (DL n° 198/2003 e DM 306/2007).
11. Lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione, qualora nei sei mesi successivi alla data d'irrogazione della sanzione abbia tenuto, a giudizio del Consiglio di Classe, un comportamento irreprensibile.

## **Art. 5 - IMPUGNAZIONI**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 6. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

## **Art. 6 – ORGANI DI GARANZIA**

Esistono un *Organo di garanzia interno all'Istituto* e un *Organo di garanzia regionale*.

*L'Organo di Garanzia interno all'Istituto* previsto dall'art. 5, comma 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è composto da:

- Il Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza;
  - un docente dell'Istituto designato dal Consiglio d'Istituto;
  - un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti dell'Istituto in occasione delle votazioni degli Organi collegiali;
  - un rappresentante dei genitori eletto dai Genitori in occasione delle elezioni degli Organi Collegiali;
- Con le stesse modalità vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) e di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

Qualora le elezioni degli Organi Collegiali non producano la elezione di una o più componenti dell'Organo di Garanzia, gli stessi verranno eletti dal Consiglio d'Istituto e, specificamente, dagli eletti della Componente mancante.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.

L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quelle degli astenuti.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso contro un provvedimento disciplinare.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Le decisioni sono prese all'unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni della data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

*L'Organo di Garanzia regionale*, nel verificare la corretta applicazione delle normative e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

## **Art. 7 - PROCEDIMENTO PER I RICORSI**

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzie interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

FREQUENZA NON REGOLARE			
<b>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Conseguenze</b>
Numerose assenze non dovute a malattia e non adeguatamente giustificate	Richiamo verbale, privato o in classe Richiamo riportato sul registro elettronico Convocazione dei genitori	Docente  In caso di comportamento reiterato: Dirigente scolastico	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza. XXXX
Individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate			
Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni			

MANCANZA NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI			
<b>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Conseguenze</b>
L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa	Richiamo verbale, privato o in classe, Richiamo riportato sul registro elettronico Convocazione dei genitori.	Docente  Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza
L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario			
L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia			
L'alunno utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore MP3 ecc.)	Richiamo verbale, privato o in classe.  Se la mancanza è ripetuta, il docente richiede la consegna del materiale in oggetto adeguatamente spento e lo trattiene sulla cattedra in custodia fino al termine dell'attività didattica.	Docente  Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	

MANCANZA DI RISPETTO VERSO LE PERSONE: IL DIRIGENTE SCOLASTICO, I DOCENTI, IL PERSONALE DELLA SCUOLA, I COMPAGNI			
<b>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Conseguenze</b>
L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività	Richiamo verbale, privato o in classe,  Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti



MANCANZA DI RISPETTO VERSO LE PERSONE: IL DIRIGENTE SCOLASTICO, I DOCENTI, IL PERSONALE DELLA SCUOLA, I COMPAGNI

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
<p>scolastiche, in particolare quelle didattiche</p>	<p>Allontanamento dall'aula fino al termine della lezione (sotto sorveglianza, rimanendo la responsabilità all'insegnante) con annotazione sul registro                      Convocazione dei genitori</p> <p>Attività riparatoria</p>	<p>Se il comportamento è reiterato:                      Dirigente scolastico,                      Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p>	<p>dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.</p>
<p>L'alunno in via e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate</p> <p>L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni</p> <p>L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone</p> <p>L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana</p> <p>L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni</p>	<p>In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta:</p> <p>La sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni,                      La sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni,                      Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>La violazione del diritto alla privacy costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007)</p>	<p>Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni.                      Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni.</p>	<p>Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza, con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.                      Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno</p>

MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

<b>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Conseguenze</b>
L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona	Richiamo verbale, privato o in classe, Richiamo riportato sul registro elettronico, Sospensione dalle lezioni	Docente  In caso di comportamento reiterato: Dirigente scolastico Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla	Sul voto di condotta
L'alunno mette in pericolo L'incolumità delle persone	Allontanamento dalla comunità	comunità scolastica oltre 15 giorni	

**MANCATO RISPETTO DELL'AMBIENTE E DANNO ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI**

<b>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Conseguenze</b>
L'alunno usa in modo scorretto le attrezzature e il materiale didattico, insudiciandoli o danneggiandoli.	Richiamo riportato sul registro elettronico Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata, Coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico, Sospensione dalle lezioni Allontanamento dalla comunità scolastica	Dirigente scolastico Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni.	Sul voto di condotta
L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo.			
L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio, ecc.			

**ALTRE VIOLAZIONI**

<b>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Conseguenze</b>
L'alunno fuma a scuola e negli spazi esterni annessi all'Istituto	Comunicazione scritta alla famiglia. Sanzione amministrativa (al genitore per l'alunno minorenni, allo studente se maggiorenne). Se reiterato il comportamento va sanzionato con sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Docente Dirigente scolastico  Consiglio di classe	Sul voto di condotta
L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui	Restituzione del materiale Informazione alla famiglia Sospensione dalle lezioni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe a maggioranza assoluta entro 15 gg. Consiglio d'Istituto oltre 15 gg.	
L'alunno falsifica la firma dei genitori	Nota sul registro e ammonizione scritta	Dirigente Scolastico	
Reati (accertati con sentenza definitiva)	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto	

## **TITOLO IV DOCENTI**

### **ART.1 Norme relative agli obblighi di servizio**

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Si ritiene, tuttavia, utile richiamare alcune norme:

1. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro digitale personale ed il registro di classe.
2. E' a disposizione di ciascun docente nella Sala dei Professori il registro delle circolari del D.S. e delle partecipazioni alle assemblee sindacali. L'ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione non può essere addotta come valido motivo di giustificazione.
3. I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali firmano gli appositi registri per segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché le eventuali anomalie riscontrate.
4. Ogni docente ha cura di consegnare alla classe gli elaborati entro venti giorni dal loro svolgimento.
5. Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa (CM n.197/95). Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell'anno scolastico decisa dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi didattici e formativi prefissati.
6. I docenti possono richiedere colloqui telefonici con le famiglie dei propri allievi nell'ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo.
7. I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari trasmesse alle classi dagli uffici della Presidenza, trascrivendo sul Registro di classe digitale il numero della circolare letta.
8. Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente.
9. Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del D.S., collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione del P.T.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio Docenti.
10. Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d'orario, di indicare la giornata libera infrasettimanale prescelta. Resta evidente che la sua concessione da parte del D.S. è subordinata alla compatibilità con la didatticità dell'orario e con le esigenze di servizio. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi (art.29 c.5 CCNL 2006/09).
11. Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora è presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

### **ART. 2 Vigilanza alunni**

1. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, in particolare dell'aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori e le aule speciali.
2. I docenti, durante il periodo di servizio hanno la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento di tutti gli alunni, adottando le misure necessarie; tale attività, infatti, in base alla normativa vigente, rientra a tutti gli effetti nell'orario di prestazione del servizio. Il docente, che per urgente, grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza.

### **ART. 3 Presenza del Docente alle assemblee di classe**

Nell'ottica del perseguimento di importanti mete formative, quali l'abitudine al dialogo ed il rispetto degli altri, ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe ha il

compito di vigilare, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento, nonché l'osservanza delle regole democratiche e del confronto civile.

Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle immediate vicinanze dell'aula, ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in classe.

#### **ART. 4 Uso dei telefoni cellulari**

**E' fatto divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante l'orario di servizio da parte di tutti i docenti e del personale ATA.**

### **TITOLO V GENITORI**

#### **Art. 1 – PREMESSA**

Con riferimento alla partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali - prevista dal D.P.R. n. 416/1974, dalla Carta dei diritti e dei doveri dei genitori elaborata nel 1992 dall'European Parents Association e dall'istituzione, con D.M. n. 14/2002, presso il MIUR del Forum Nazionale delle associazioni genitori - si procede alla definizione nel presente Regolamento dei diritti e dei doveri dei genitori.

#### **Art. 2 – DOVERI DEI GENITORI**

Il genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. I genitori sono invitati a:

- a. Cooperare con la scuola nell'educazione dei loro figli;
- b. Comunicare alla scuola tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi educativi;
- c. Avere cura che il figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale ed adempia ai suoi doveri scolastici;
- d. Far pervenire alla scuola nei termini previsti eventuali certificazioni, autorizzazioni o documenti richiesti;
- e. Partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- f. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- g. Osservare le modalità di giustificare delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate;
- h. Tenere costanti ed opportuni rapporti con i docenti della propria figlia/del proprio figlio in modo da assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico dell'alunno;
- i. Presentarsi quando sono invitati dai docenti o dal Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli una lettera di convocazione.

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sarà sempre possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.

#### **Art. 3 – DIRITTI DEI GENITORI**

I genitori hanno il diritto di:

1. Garantire una presenza fattiva negli Organi Collegiali, quali Consiglio di Classe e Consiglio d'Istituto;
2. Essere informati dei programmi e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti;

3. Accedere ai documenti della scuola non riservati a norma di legge;
4. Stabilire contatti con altri genitori per accordarsi in relazione a tematiche scolastiche;
5. Essere consultati per rilevanti decisioni relative all'organizzazione scolastica;
6. Riunirsi in assemblea negli spazi dell'istituto secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 297/94. L'assemblea dei genitori può essere di classe o d'Istituto.

#### **Art. 4 – ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI**

L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto dai genitori degli alunni della classe. Essa è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni.

Può essere richiesta:

1. dagli insegnanti;
2. da un quinto delle famiglie delle alunne/degli alunni della classe.

Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione, contenente l'O.d.G., alle famiglie.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei presenti.

Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe.

#### **Art. 5 – ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEI GENITORI**

L'Assemblea di istituto è presieduta da un genitore eletto dai genitori componenti il Consiglio di Istituto.

Essa è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni.

Può essere richiesta:

1. dal almeno il 25% dei genitori;
2. da un quinto dei genitori eletti nei consigli di classe;
3. dal Consiglio di Istituto;
4. dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente richiede per iscritto al DS l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione, contenente l'O.d.G., alle famiglie.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei presenti.

Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell'Istituto.

#### **Art. 6 – ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI**

L'ingresso dei genitori nella scuola è consentito negli orari stabiliti per conferire con il Dirigente Scolastico, per recarsi negli uffici di segreteria, per incontrare i docenti in occasione di incontri programmati (ore a disposizione per colloqui individuali), per accompagnare in vicepresidenza la figlia/ il figlio in ritardo o per prelevarlo in caso di uscita anticipata.

Non è consentito chiedere colloqui individuali con i docenti durante le ore di lezione.

Nell'ultimo mese di lezione sono sospese le ore di ricevimento dei genitori.

## TITOLO VI

### USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

#### Art. 1 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.
3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

#### Art. 2 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1 integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:

- ↪ aule didattiche
- ↪ laboratori scientifici
- ↪ biblioteca
- ↪ segreteria
- ↪ servizi igienici
- ↪ cortile e spazi interni
- ↪ palestra e campi sportivi

#### 2. Norme Comuni

1. gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:
  - ♦ mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;
  - ♦ in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;
  - ♦ usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
  - ♦ rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
  - ♦ al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
  - ♦ usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
  - ♦ mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

#### Norme particolari:

modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. Dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali ed allegati al presente regolamento.

### **Art. 3 AULE DIDATTICHE**

1. Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività didattica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.

### **Art. 4 LABORATORI**

1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri luoghi l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.
2. Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

### **Art. 5 BIBLIOTECA**

1. L'Istituto possiede una biblioteca centrale che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste.
2. Tutti i volumi sono catalogati con software professionale e consultabili on line per una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti, di tutto il personale della scuola e per gli esterni per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa.

### **Art. 6 SEGRETERIA**

1. La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità e, pertanto, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico;
2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

### **Art. 7 SERVIZI IGIENICI**

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
  - ◆ è vietato fumare;
  - ◆ è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili;
  - ◆ è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
  - ◆ Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.

### **Art. 8 CORTILE E SPAZI**

1. Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
2. Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati.
3. L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o diversamente abili.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 1 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica [www.istitutocomprensivobovino.edu.it](http://www.istitutocomprensivobovino.edu.it)

Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Commissario Straordinario e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati dal Dirigente Scolastico, previa consultazione del Comitato degli studenti e del Comitato dei genitori, sulla base delle osservazioni avanzate degli Organi collegiali e di partecipazione alla vita della Scuola.

I singoli articoli del presente Regolamento sono da considerarsi decaduti nel momento in cui il loro disposto entra in conflitto con una norma di maggiore forza giuridica.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute in altre fonti del diritto della scuola.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof. Ottone Perrina*